

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 DEL 12/04/2007

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



INDICE GENERALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto*
- Art. 2 Finalità*
- Art. 3 Statuto del contribuente*
- Art. 4 Chiarezza delle norme regolamentari*
- Art. 5 Pubblicità ed informazione dei provvedimenti amministrativi*
- Art. 6 Semplificazione e facilitazione degli adempimenti*
- Art. 7 Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione*

CAPO II – ENTRATE COMUNALI

- Art. 8 Definizione delle entrate tributarie*
- Art. 9 Definizione delle entrate patrimoniali*
- Art. 10 Determinazioni delle aliquote e delle tariffe*
- Art. 11 Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni*
- Art. 12 Regolamenti per tipologia di entrate*

CAPO III – GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

- Art. 13 Forme di gestione delle entrate*
- Art. 14 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi*
- Art. 15 Messi notificatori di atti tributari*
- Art. 16 Attribuzione poteri di accertamento per violazioni di entrate locali e per violazioni che si verificano sul territorio*
- Art. 17 Soggetti responsabili per la gestione delle entrate non tributarie*
- Art. 18 Interrelazioni tra servizi comunali e l'Area Gestione Risorse*
- Art. 19 Attività di verifica e controllo*
- Art. 20 Insinuazioni nel passivo fallimentare*

CAPO IV – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

- Art. 21 Riscossione*
- Art. 22 Dilazioni*
- Art. 23 Importi minimi*
- Art. 24 Avvisi di pagamento e documenti analoghi – scadenze*

CAPO V – ATTIVITA' CONTENZIOSA E RELATIVI STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 25 Procedure e modalità di esercizio dell'interpello*
- Art. 26 Potere di autotutela*
- Art. 27 Annullamento e revoca d'ufficio*
- Art. 28 Rinuncia all'imposizione*
- Art. 29 Ipotesi di esercizio dei poteri di autotutela*

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



Art. 30 Adempimenti dell'organo competente e degli uffici

Art. 31 Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune

CAPO VI – COMPENSAZIONI

Art. 32 Compensazioni tra crediti e debiti

Art. 33 Ufficio competente

Art. 34 Compensazione verticale

Art. 35 Compensazione orizzontale

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 Pubblicità del regolamento e degli atti

Art. 37 Disposizioni finali

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 **OGGETTO**

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, il presente regolamento disciplina le entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Lovere, con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

ART. 2 **FINALITA'**

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

ART. 3 **STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

1. Nell'ambito dei principi generali di cui all'articolo precedente, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

ART. 4 **CHIAREZZA DELLE NORME REGOLAMENTARI**

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. I regolamenti comunali disciplinanti le singole entrate non possono contenere disposizioni in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.
4. Qualora norme di legge rendano inapplicabile una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il Comune attiva con tempestività le relative procedure di rettifica; nelle more del perfezionamento di tale aggiornamento il Comune assicura la massima pubblicità di tali disposizioni.

ART. 5 **PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

1. La pubblicità e l'informazione ai cittadini in materia di entrate comunali è assicurata dal Comune nel rispetto delle seguenti modalità operative:

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



- apertura degli sportelli in tutti i giorni feriali, con la possibilità per l'utente di fissare appuntamenti con l'ufficio competente;
- affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
- distribuzione di *vademecum* informativi;
- pubblicità sul sito internet del Comune e sui siti espressamente previsti dalle vigenti normative in materia di entrate.

ART. 6

SEMPLIFICAZIONE E FACILITAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI

1. Il Comune garantisce ai cittadini il supporto necessario all'espletamento degli adempimenti facenti capo agli stessi. In particolare gli Uffici comunali sono a disposizione per:
 - le eventuali richieste di informazioni in merito alle entrate tributarie/patrimoniali: imponibili, aliquote, tariffe, esenzioni, agevolazioni;
 - l'esame e la verifica della posizione contributiva del singolo cittadino;
 - la compilazione di dichiarazioni ai fini fiscali;
 - la stesura di istanze di rimborso/compensazione;
 - la determinazione del tributo/corrispettivo dovuto e la contestuale compilazione dei relativi bollettini di pagamento.

ART. 7

RAPPORTI DI RECIPROCA CORRETTEZZA E COLLABORAZIONE

1. Il Comune, tramite il soggetto incaricato della gestione delle proprie entrate, collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, i centri di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei cittadini e delle imprese degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali e di rendere, conseguentemente, più agevoli i relativi adempimenti a carico dei contribuenti; per analogia tale comportamento viene assunto anche per questioni riguardanti entrate comunali in genere.
2. Il Comune provvede alla trasmissione dei regolamenti comunali in materia di entrate e degli atti di modifica degli stessi, di determinazione delle tariffe e delle aliquote annualmente deliberate alle associazioni di categoria, nonché agli ordini che ne facciano opportunamente richiesta.

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



CAPO II **ENTRATE COMUNALI**

ART. 8

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione (riserva relativa di legge), con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

ART. 9

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ART. 10

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE

1. Il Comune, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, determina le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

ART. 11

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito della riserva relativa di legge, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni nella fase di adozione di ogni specifico regolamento.

ART. 12

REGOLAMENTI PER TIPOLOGIA DI ENTRATE

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti, nei limiti stabiliti dalla legge ed in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.
2. Le deroghe alle disposizioni di cui al presente regolamento devono essere espressamente previste e debitamente motivate sotto il profilo dell'opportunità e/o dell'esigenza.

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



CAPO III **GESTIONE DELLE ENTRATE**

ART. 13

FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata nelle forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ovvero:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
 - b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, le attività di verifica e di accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate mediante convenzione, nel rispetto delle procedure vigenti in materia per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali:
 - alle aziende speciali;
 - alle società per azioni o responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di verifica e di controllo e di controllo dei tributi di cui al comma 3 del medesimo articolo;
 - c) alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al D.P.R. 28.01.1988 n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione ed ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, fatta salva la facoltà di rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al D.Lgs. 112/1999, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il cittadino.

ART. 14

FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI

1. Il Comune designa per ogni tributo di competenza un "Funzionario Responsabile" al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. In particolare il "Funzionario Responsabile":
 - cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, le riscossioni, le attività di verifica ed accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
 - appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
 - cura il contenzioso tributario;
 - dispone il rimborso;
 - in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo sulla gestione dello stesso;
 - esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria all'applicazione del tributo.

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



ART. 15

MESSI NOTIFICATORI DI ATTI TRIBUTARI

1. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei Comuni e delle Province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
2. I messi notificatori possono essere nominati tra dipendenti dell'Amministrazione comunale o provinciale, tra dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione di tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed al superamento di un esame di idoneità.
3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

ART. 16

ATTRIBUZIONE POTERI DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONI DI ENTRATE LOCALI E PER VIOLAZIONI CHE SI VERIFICANO SUL TERRITORIO

1. Con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono essere conferiti i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52 comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1 della Legge 448/1999, relative all'efficacia del verbale di accertamento.
2. I poteri di cui al comma precedente non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.
3. Le funzioni di cui al comma 1 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.
4. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della Legge 1423/1956 e successive modificazioni, o della Legge 575/1965 e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



ART. 17

SOGGETTI RESPONSABILI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono state affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o del Piano Risorse Obiettivi, ove il P.E.G. non sia adottato.
2. In particolare il "Soggetto Responsabile":
 - cura, nell'ambito della gestione dell'entrata, l'organizzazione dell'ufficio, le riscossioni, le attività di verifica ed accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
 - appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
 - cura il contenzioso;
 - dispone il rimborso;
 - in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo sulla gestione dello stesso;
 - esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria all'applicazione dell'entrata.

ART. 18

INTERRELAZIONI TRA SERVIZI COMUNALI E L'AREA GESTIONE RISORSE

1. Il responsabile dell'entrata deve comunicare tempestivamente al responsabile dell'Area Gestione Risorse l'idonea documentazione necessaria alla rilevazione degli accertamenti contabili che avvengono:
 - a. per le entrate di carattere tributario a seguito dell'emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;
 - b. per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzione dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico;
 - c. per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
 - d. per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.
2. Gli uffici comunali, su richiesta del responsabile dell'Area Gestione Risorse, sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati relativi a ciascuna risorsa di entrata.

ART. 19

ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

1. E' obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal cittadino, a titolo di tributi, canoni e corrispettivi, corrisponda a quanto effettivamente dovuto.
2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente della legge ovvero dai regolamenti che disciplinino le singole entrate.

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



ART. 20

INSINUAZIONI NEL PASSIVO FALLIMENTARE

1. Il funzionario responsabile dell'entrata provvede ad effettuare la procedura di insinuazione ordinaria nel passivo fallimentare; tale insinuazione è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti solo se superiori a € 500,00.
2. Il funzionario responsabile dell'entrata provvede ad effettuare la procedura di insinuazione tardiva nel passivo fallimentare; tale insinuazione è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti solo se superiori a € 1.000,00. Pur tuttavia dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, dispone che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione tardiva nel fallimento.

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



CAPO IV

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

ART. 21

RISCOSSIONE

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante apposito c/c postale, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602, se affidate agli agenti della riscossione, ovvero secondo quella indicata dal R.D. 14.04.1910 n. 639 se svolta direttamente od affidata ad altri soggetti.
3. Nel rispetto della vigente normativa in materia e previa adozione dei relativi atti, è possibile effettuare il pagamento di entrate anche tramite il modello F24 di cui al D.Lgs. 241/1997.
4. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie che patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti accertativi, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa vigente, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
5. Regolamento specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo comunale o di altri agenti contabili.

ART. 22

DILAZIONI

1. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12.
2. Il funzionario responsabile, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, effettua una verifica sulla situazione reddituale del richiedente e del relativo nucleo familiare. A tal fine il richiedente è tenuto a produrre la documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare.
3. In ogni caso il funzionario responsabile si riserva la facoltà di chiedere l'intervento dei Servizi Sociali per un'attenta disamina del caso.
4. Su ciascuna rata verranno applicati gli interessi dilatori nella misura del tasso legale di interesse con riferimento all'epoca di scadenza originaria del debito. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
5. Per le somme di ammontare superiore a € 2.500,00 ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni oggettive e soggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.
6. Le dilazioni di pagamento disciplinate dal presente articolo potranno essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito di notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



ART. 23

IMPORTI MINIMI

1. Il presente regolamento stabilisce che sono da considerarsi “crediti di modesto ammontare” le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni il cui importo complessivo sia pari a € 12,00 (euro dodici).
2. I crediti di modesto ammontare individuano la soglia al di sotto della quale il Comune non procede al pagamento ed alla riscossione di somme; analoga disciplina viene applicata al regime dei rimborsi.
3. Qualora si tratti di riscossioni/pagamenti aventi carattere continuativo l'importo di cui al punto 1 è da intendersi commisurato su base annua.
4. Nel rispetto del principio sancito dall'art. 25 della Legge 27.12.2002 n. 289, la disciplina del presente articolo non trova applicazione ai corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
5. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano concreta applicazione esclusivamente nel caso in cui i regolamenti riferibili alle singole entrate non prevedano apposita disciplina in materia.

ART. 24

AVVISI DI PAGAMENTO E DOCUMENTI ANALOGHI - SCADENZE

1. Il Comune, in sede di formazione degli avvisi di pagamento o di documenti analoghi afferenti entrate di propria spettanza, fissa la relativa scadenza per l'effettuazione dei pagamenti; tale termine viene individuato in via generale in trenta giorni dalla data di emissione dell'avviso di pagamento/documento analogo.
2. Qualora la spedizione dei predetti avvisi richieda tempi burocratici più ampi, il termine di cui al comma 1 può essere elevato fino ad un massimo di sessanta giorni.
3. Nel caso in cui gli avvisi di pagamento o documenti analoghi risultino insoluti alla data di scadenza, l'Ufficio competente provvede all'emissione dei relativi solleciti di pagamento. Tali solleciti verranno inviati al cittadino tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero tramite notifica del messo comunale; la relativa scadenza dovrà essere fissata entro 15 giorni dal ricevimento dei medesimi.
4. In ogni caso il tardivo versamento determina la maturazione degli interessi nella misura legale.

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



CAPO V **ATTIVITA' CONTENZIOSA E RELATIVI** **STRUMENTI DEFLATTIVI**

ART. 25

PROCEDURE E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'INTERPELLO

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La presentazione della richiesta d'interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
3. L'istanza di interpello dovrà contenere:
 - i dati identificativi del contribuente con l'indicazione del domicilio presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Ufficio;
 - la dettagliata e precisa descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono effettive condizioni di incertezza e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Ufficio di rispondere;
 - l'eventuale documentazione.
4. La risposta scritta e motivata fornita dall'Ufficio vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione/comportamento prospettato dal richiedente (silenzio-assenso).
5. Il funzionario responsabile del tributo ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui al comma 1 sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente. Tale termine riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

ART. 26

POTERE DI AUTOTUTELA

1. Nel caso in cui il Comune riscontri, anche in pendenza di giudizio o in casi di non impugnabilità, atti illegittimi di carattere tributario infondati o errati le modalità di applicazione può avvalersi del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia.

ART. 27

ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO

1. L'annullamento d'ufficio si traduce nel ritiro con efficacia retroattiva, da effettuarsi a cura del funzionario responsabile in presenza di un interesse concreto ed attuale alla rimozione *ex tunc* dei suoi effetti, di un atto recante una pretesa tributaria inficiato fin dalla sua emanazione da vizio di legittimità.
2. La revoca si traduce nel ritiro con efficacia *ex nunc* da parte del funzionario responsabile di un atto recante una pretesa tributaria rivelatosi inficiato da vizi di merito a seguito di un diverso apprezzamento delle esigenze di interesse pubblico tenute presenti al momento dell'emanazione dell'atto stesso.

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



ART. 28

RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

1. Il Comune può rinunciare all'imposizione qualora durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo seguente.
2. Se, durante l'esplicazione dell'attività di accertamento, l'Ufficio Tributi del Comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, invitandolo ad esibire documenti o, comunque, in ogni ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, la rinuncia all'imposizione deve essere formalmente comunicata al contribuente.

ART. 29

IPOTESI DI ESERCIZIO DEI POTERE DI AUTOTUTELA

1. L'Amministrazione comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione comunale e riguardante il merito della pretesa tributaria.
3. In pendenza di giudizio l'annullamento di un atto deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
4. Qualora dall'analisi di cui al comma precedente del presente articolo emerga la non convenienza nel resistere nella lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento oggetto della lite.

ART. 30

ADEMPIMENTI DELL'ORGANO COMPETENTE E DEGLI UFFICI

1. In caso di annullamento d'ufficio o revoca, totale o parziale, il funzionario responsabile del tributo emette un apposito atto contenente gli estremi dell'atto annullato o revocato e i dati essenziali in questo riportati, specificando le motivazioni e gli effetti dell'annullamento o revoca.
2. L'atto di cui al comma precedente del presente articolo deve essere notificato al contribuente interessato ed all'organo giurisdizionale presso cui è eventualmente pendente il relativo ricorso.

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



3. L'esercizio del potere di rinuncia all'imposizione è esercitato dal funzionario responsabile con proprio atto.
4. Le istanze dei contribuenti di annullamento o revoca sono indirizzate al responsabile del Tributo.

ART. 31

DIRITTI DEL SOGGETTO OBBLIGATO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DEL COMUNE

1. Le disposizioni dei precedenti articoli in materia di statuto dei diritti del contribuente, in quanto compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
2. Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di statuto del contribuente. Spetta al responsabile dell'entrata la verifica che l'attività del concessionario sia conforme ai principi contenuti nei precedenti articoli in materia di Statuto dei diritti del contribuente.

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



CAPO VI **COMPENSAZIONI**

ART. 32

COMPENSAZIONI TRA CREDITI E DEBITI

1. E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali disciplinate dal presente regolamento, secondo le norme del presente capo e con le modalità ed i limiti da esse stabilite.
2. Nel corso di ciascun esercizio finanziario le compensazioni sono ammesse nei limiti degli stanziamenti del bilancio allo scopo predisposti.
3. L'iscrizione delle entrate e delle spese nella programmazione finanziaria comunale avviene nel rispetto del principio di "integrità", al fine di tutelare la capacità informativa del bilancio e di rappresentare in maniera significativa le postazioni contabili oggetto di compensazione.
4. Le tipologie di compensazione ammesse sono:
 - compensazione verticale: compensazione tra crediti e debiti nell'ambito della medesima tipologia di entrata.
 - compensazione orizzontale: compensazione tra crediti e debiti nell'ambito di diverse tipologie di entrata.

ART. 33

UFFICIO COMPETENTE

1. L'unità operativa competente allo svolgimento degli adempimenti derivanti dall'applicazione dell'istituto della compensazione è l'Area Gestione Risorse che:
 - riceve l'istanza;
 - verifica la procedibilità della stessa, acquisendo preventivamente la documentazione che accerti la natura dei crediti e dei debiti da parte dei competenti responsabili d'entrata;
 - rilascia l'eventuale provvedimento autorizzativo, ovvero comunicazione motivata di diniego;
 - provvede alla contabilizzazione finanziaria delle operazioni di compensazione, disponendo l'emissione simultanea degli ordinativi di pagamento e di incasso con modalità compatibili con le disposizioni disciplinanti il Servizio Tesoreria.

ART. 34

COMPENSAZIONE VERTICALE

1. Il cittadino può richiedere la compensazione verticale tra crediti e debiti ascrivibili alla stessa tipologia di entrata entro i termini assegnati per il versamento della medesima entrata.
2. La compensazione verticale può essere richiesta in alternativa al rimborso.
3. Sono compensabili esclusivamente i crediti afferenti entrate comunali il cui diritto al rimborso sia stato accertato dal Comune.
4. Al fine di poter accedere alla compensazione, il cittadino deve presentare apposita richiesta al Comune - Area Gestione Risorse dove specifica:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - l'entrata dovuta al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno;
 - la dichiarazione di non aver chiesto rimborso delle quote versate in eccedenza o l'indicazione della domanda in cui sono esposte.

A seguito del ricevimento della richiesta il Comune, accertata la sussistenza del credito, provvede ad inviare al medesimo una comunicazione nella quale specifica l'importo riconosciuto in compensazione.

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



La compensazione del credito deve essere effettuata con il primo versamento ordinario utile della medesima entrata, la cui scadenza sia successiva alla data della formale autorizzazione dell'Area Gestione Risorse di compensazione del credito, salvo che il cittadino non comunichi espressamente di volersi avvalere di tale istituto con un versamento ordinario avente scadenza successiva o con importi dovuti relativi ad avvisi di accertamento notificati.

5. Il cittadino non può procedere alla compensazione del credito prima del ricevimento della comunicazione del Comune – Area Gestione Risorse. Qualora ciò avvenga ed il Comune accerti che il credito non era del tutto od in parte spettante, il versamento dovuto sarà considerato omesso per la parte relativa al credito non riconosciuto.
6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori rispetto alle somme a debito, la differenza può essere utilizzata a compensazione nei versamenti successivi a quelli di cui al comma 4, senza ulteriori adempimenti ovvero ne può essere richiesto il rimborso; il cittadino esprime tale scelta in sede d'istanza di compensazione.
7. I termini di decadenza o prescrizionali previsti per esercitare il diritto al rimborso dalle norme vigenti si applicano anche per i crediti richiesti in compensazione.
8. In via generale il cittadino non può avvalersi dell'istituto della compensazione per le entrate comunali riscosse a mezzo ruolo per il tramite del Concessionario della riscossione.
9. In deroga a quanto disposto dal precedente comma il funzionario responsabile, valutata l'onerosità della procedura e verificato che tale scelta non pregiudichi il diritto del Comune ad esigere, può autorizzare la compensazione di somme relative ad entrate riscosse a mezzo ruolo.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo nel caso in cui l'istituto della compensazione verticale non sia disciplinato nell'ambito del regolamento specificatamente previsto per la singola tipologia di entrata.

ART. 35

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

1. Il cittadino può richiedere la compensazione orizzontale tra crediti e debiti ascrivibili a diverse tipologie di entrata entro i termini assegnati per il versamento delle medesime entrate.
2. La compensazione verticale può essere richiesta in alternativa al rimborso.
3. Sono compensabili esclusivamente i crediti afferenti entrate il cui diritto al rimborso sia stato accertato dal Comune.
4. Al fine di poter accedere alla compensazione, il cittadino deve presentare apposita richiesta al Comune – Area Gestione Risorse dove specifica:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - l'entrata dovuta al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno e per tipologia di entrata;
 - la dichiarazione di non aver chiesto rimborso delle quote versate in eccedenza o l'indicazione della domanda in cui sono esposte.

A seguito del ricevimento della richiesta il Comune, accertata la sussistenza del credito, provvede ad inviare al medesimo una comunicazione nella quale specifica l'importo riconosciuto in compensazione.

La compensazione del credito deve essere effettuata con il primo versamento ordinario utile dell'entrata, la cui scadenza sia successiva alla data della formale autorizzazione dell'Area Gestione Risorse di compensazione, salvo che il cittadino non comunichi espressamente di volersi avvalere di tale istituto con un versamento ordinario avente scadenza successiva.

5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori rispetto alle somme a debito, la differenza può essere utilizzata a compensazione nei versamenti successivi a quelli di cui al comma 4, senza ulteriori adempimenti ovvero ne può essere richiesto il rimborso; il cittadino esprime tale scelta in sede d'istanza di compensazione.

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



6. Il contribuente non può procedere alla compensazione del credito prima del ricevimento della comunicazione del Comune – Area Gestione Risorse. Qualora ciò avvenga ed il Comune accerti che il credito non era del tutto od in parte spettante, il versamento dovuto sarà considerato omesso per la parte relativa al credito non riconosciuto.
7. I termini di decadenza o di prescrizione previsti per il diritto al rimborso dalle norme vigenti si applicano anche per i crediti richiesti in compensazione.
8. In via generale il contribuente non può avvalersi dell'istituto della compensazione per le entrate riscosse a mezzo ruolo per il tramite del Concessionario della riscossione.
9. In deroga a quanto disposto dal precedente comma il Funzionario Responsabile, valutata l'onerosità della procedura e verificato che tale scelta non pregiudichi il diritto del Comune ad esigere, può autorizzare la compensazione di somme relative ad entrate riscosse a mezzo ruolo.

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



CAPO VII **DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 36

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Il presente regolamento verrà pubblicato inoltre sul sito internet comunale, nonché sul sito internet dell'Istituto per la Finanza Locale o similari.

ART. 37

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
3. A decorrere dalla predetta data è abrogata ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con esso.